



COMUNE DI MONTEVARCHI

PROVINCIA DI AREZZO

Ordinanza n° 196 del 15/07/2026

Settore: 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Ufficio proponente: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA', QUALITA' AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, IMPIANTI TECNOLOGICI, PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO, PARCHI GIARDINI E CIMITERI

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE RADICATE SU TERRENI PRIVATI CONFINANTI CON STRADE, PIAZZE E ALTRE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO. RICHIAMO AGLI OBBLIGHI MANUTENTIVI GRAVANTI SUI PROPRIETARI E CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO

SINDACO

PREMESSO CHE nel corso dell'ultimo periodo si sono verificati sul territorio comunale episodi di crollo e sradicamento di alberature radicate in aree di proprietà comunale, con conseguente interessamento della viabilità pubblica e necessità di interventi tempestivi da parte dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e degli operatori del Cantiere Comunale per la messa in sicurezza dei luoghi e il ripristino delle condizioni di fruibilità.

PREMESSO ALTRESÌ CHE gli eventi atmosferici registrati con crescente frequenza sul territorio toscano e specificamente nell'area del Valdarno superiore, caratterizzati da raffiche di vento di intensità elevata, precipitazioni concentrate e variazioni termiche repentine, costituiscono elemento ampiamente documentato anche attraverso i bollettini del Centro Funzionale Regione Toscana e i dati ARPAT, e determinano un incremento significativo del rischio di sradicamento e caduta di rami da alberature presenti sull'intero territorio comunale, indipendentemente dal regime proprietario delle medesime.

CONSIDERATO CHE il territorio del Comune di Montevarchi presenta una rete viaria e un sistema di spazi pubblici estesi (strade, piazze, marciapiedi, parchi e giardini pubblici, aree pertinenziali di edifici pubblici, plessi scolastici, presidi sanitari, cimiteri, impianti sportivi) ai cui margini insistono in modo diffuso terreni privati con presenza di alberature ad alto fusto, e che il rischio per la pubblica incolumità derivante da alberature instabili non è circoscritto alla sola viabilità ma riguarda il complesso degli spazi pubblici e di uso pubblico fruiti dalla collettività.

CONSIDERATO CHE l'ordinamento giuridico pone in capo ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con strade di uso pubblico precisi e cogenti obblighi di manutenzione e di messa in sicurezza delle alberature, in particolare attraverso l'articolo 29 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), il quale al comma 1 impone l'obbligo di mantenere le siepi e di tagliare

i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, e al comma 2 stabilisce l'obbligo di rimozione delle alberature cadute sul piano stradale per qualsiasi causa.

CONSIDERATO INOLTRE CHE il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza in Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 22 dicembre 2020, all'articolo 13 comma 1 prescrive l'obbligo di potare con cadenza regolare le siepi e le piante radicate sui fondi confinanti con strade di uso pubblico, e al comma 2 stabilisce l'obbligo del taglio di tutte le piante e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi atmosferici avversi.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il medesimo Regolamento, all'articolo 11 comma 2, prescrive che tutte le aree private scoperte siano mantenute in ordine, in condizioni di decoro tali da evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e che la ratio di tutela dell'incolumità collettiva sottesa alla norma regolamentare consente di estendere il principio, in via interpretativa sistematica, alla cura delle alberature private confinanti con altre aree pubbliche o di uso pubblico, in quanto la finalità di protezione della collettività è unitaria e non si esaurisce nella sola viabilità.

CONSIDERATO CHE sul piano della responsabilità civile l'articolo 2051 del Codice Civile pone in capo al proprietario e al custode della cosa la responsabilità per i danni dalla medesima cagionati, salva la prova del caso fortuito, e che la giurisprudenza di legittimità ha consolidato l'orientamento secondo cui il proprietario di alberature è tenuto a un controllo periodico delle condizioni di stabilità delle medesime, non potendo invocare quale caso fortuito eventi meteorologici prevedibili in relazione alla stagione e all'area geografica; tra le pronunce di maggiore rilievo in materia, la Cassazione civile, Sezione III, con ordinanza n. 34603 dell'11 dicembre 2023, ha affermato la responsabilità esclusiva del proprietario privato per il crollo di un albero su strada pubblica determinato da forti raffiche di vento, confermando l'inapplicabilità dell'esimente del caso fortuito in presenza di un processo degenerativo della pianta prevenibile con ordinaria diligenza.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 245/2026, ha confermato la legittimità del provvedimento sindacale che, in presenza di un pericolo per la pubblica incolumità correlato alla presenza di alberature pericolanti su viabilità di uso pubblico, impone ai proprietari frontisti gli interventi di messa in sicurezza, riservandosi l'Ente l'intervento sostitutivo con addebito delle spese in caso di inerzia, e che il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 2276 del 19 marzo 2025, ha ribadito i presupposti che distinguono l'ordinanza contingibile e urgente dall'ordinaria competenza sindacale di vigilanza sulla sicurezza urbana.

RITENUTO CHE alla luce degli episodi verificatisi e del contesto meteo-climatico generale, ricorrano i presupposti per adottare un atto sindacale a contenuto ricognitivo e prescrittivo che, senza istituire nuovi obblighi, richiami in forma perentoria la cittadinanza al puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi manutentivi già gravanti, fissando un termine congruo per le verifiche e gli interventi conseguenti, e definendo il quadro delle conseguenze in caso di inottemperanza.

RITENUTO CHE il presente provvedimento si configura come ordinanza ordinaria adottata nell'esercizio delle competenze del Sindaco ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non ricorrendone gli estremi di contingibilità e urgenza, e che la sua finalità è quella di prevenire situazioni di pericolo attraverso la rinnovata effettività di obblighi già codificati dalla normativa primaria nazionale, dai regolamenti comunali e dalle norme civilistiche in materia di responsabilità da custodia.

RITENUTO CHE il perimetro applicativo dell'ordinanza vada esteso ai terreni privati confinanti con

strade, piazze, marciapiedi, parchi e giardini pubblici, aree pertinenziali di edifici pubblici, plessi scolastici, presidi sanitari, cimiteri, impianti sportivi, e in generale a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, in coerenza con la ratio unitaria di tutela della pubblica incolumità e con la lettura sistematica delle norme primarie e regolamentari sopra richiamate.

RITENUTO CHE il termine per l'adempimento sia fissato in 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ritenuto congruo per consentire ai destinatari l'organizzazione delle verifiche tecniche e degli eventuali interventi.

VISTI:

- l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali;
- l'articolo 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- gli articoli 2043, 2051 e 2053 del Codice Civile;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689, in materia di sanzioni amministrative;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento agli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater;
- la Legge Regionale Toscana 19 febbraio 2020 n. 11, in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza in Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 22 dicembre 2020, e in particolare gli articoli 11 e 13;
- il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28 maggio 2020;
- lo Statuto Comunale.

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTI gli artt. 7-bis, 50 (specificare il comma, es. comma 5) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTI gli artt. 2043, 2051 e 2053 del Codice Civile;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riferimento agli artt. 21-bis, 21-ter e 21-quater;

VISTA la Legge Regionale Toscana 19 febbraio 2020, n. 11 "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale";

VISTO il vigente Statuto del Comune di Montevarchi;

VISTO il Regolamento comunale di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza in Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 22 dicembre 2020, ed in particolare gli artt. 11

e 13;

VISTO il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28 maggio 2020;

ORDINA

ai proprietari, agli affittuari, ai conduttori, agli usufruttuari e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni privati (giardini, orti, campi, boschi, piantagioni) **confinanti con strade, piazze, marciapiedi, parchi e giardini pubblici, aree pertinenziali di edifici pubblici, plessi scolastici, presidi sanitari, cimiteri, impianti sportivi, e in generale con qualsiasi area pubblica o di uso pubblico** insistente sul territorio del Comune di Montevarchi, di provvedere, entro il termine perentorio di **60 (sessanta) giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online, a quanto segue:

- a) effettuare a propria cura e spese un'ispezione visiva e tecnica di tutte le alberature ad alto fusto radicate sui terreni di propria pertinenza e confinanti con le aree sopra indicate, finalizzata alla verifica del loro stato vegetativo, della stabilità e dell'assenza di condizioni che ne pregiudichino la sicurezza statica;
- b) procedere senza indugio, all'esito dell'ispezione di cui alla lettera precedente, all'esecuzione degli interventi necessari di potatura, di messa in sicurezza o, ove occorra, di abbattimento di tutte le piante e alberature che per essiccamento, forte inclinazione, presenza di lesioni strutturali, malattie fitopatogene o altre condizioni oggettive risultino pericolose per la pubblica incolumità, per la circolazione stradale, per la fruizione degli spazi pubblici o per le proprietà confinanti, anche in previsione di eventi atmosferici avversi;
- c) provvedere costantemente, e indipendentemente dal termine di cui sopra, alla rimozione tempestiva di alberature, rami o ramaglie eventualmente caduti su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico per qualsiasi causa, in conformità all'obbligo di cui all'articolo 29 comma 2 del Codice della Strada e in via analogica per le altre aree pubbliche o di uso pubblico;
- d) mantenere costantemente potate le siepi e le piante radicate sui fondi confinanti in modo tale che le medesime non invadano le aree pubbliche o di uso pubblico, non provochino restringimenti della carreggiata o limitazioni alla visibilità, e non occultino la segnaletica stradale.

Gli interventi che comportino il taglio o l'abbattimento di alberature soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o forestali dovranno essere preceduti dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente (L.R. Toscana 21 marzo 2000 n. 39, D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).

AVVERTE

che la violazione degli obblighi richiamati nel presente provvedimento è sanzionata in via amministrativa secondo il seguente quadro:

- a) la violazione dell'articolo 29 del Codice della Strada, in relazione alle alberature confinanti con strade di uso pubblico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da

€ 173,00 a € 694,00, con l'obbligo accessorio di ripristino a spese del responsabile, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;

- b) la violazione degli articoli 11 e 13 del Regolamento comunale di Polizia Urbana comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, e segnatamente quella da € 50,00 a € 300,00 prevista dall'articolo 13 comma 4 e quella da € 100,00 a € 600,00 prevista dall'articolo 11 comma 5;
- c) le sanzioni di cui alle lettere precedenti si applicano cumulativamente, ciascuna in relazione alla specifica fattispecie violata, nei limiti consentiti dalla disciplina sul concorso formale di violazioni.

AVVERTE INOLTRE che l'inadempimento agli obblighi manutentivi richiamati espone i proprietari e i custodi delle alberature alla responsabilità civile per i danni a persone o cose eventualmente cagionati dalle medesime, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da custodia, salvo il caso fortuito.

AVVERTE INFINE che, in presenza di situazioni di pericolo imminente e concreto per la pubblica incolumità che permangano oltre il termine assegnato e a seguito di formale diffida individuale al singolo proprietario inadempiente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere in via sostitutiva mediante esecuzione coattiva ai sensi dell'articolo 21-ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'articolo 45 comma 4 lettera b) del Regolamento comunale di Polizia Urbana e dell'articolo 18 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, con integrale addebito al responsabile delle spese sostenute, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.

DISPONE

che il presente provvedimento sia:

- a) pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Montevarchi per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna;
- b) reso noto alla cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Notizie" e attraverso i canali di comunicazione comunali, ivi compresi i social media istituzionali;
- c) trasmesso per opportuna conoscenza e per i seguiti di competenza al Comando della Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Montevarchi, al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio, al 3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune, alla Prefettura di Arezzo.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Montevarchi, lì _____

IL SINDACO

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI CITATI

Il presente elenco riporta le pronunce giurisprudenziali espressamente richiamate nelle premesse dell'ordinanza, con sintetica descrizione del contenuto e indicazione delle fonti consultabili. La verifica delle citazioni è stata effettuata in sede istruttoria.

1. Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 34603 dell'11 dicembre 2023

Si tratta della pronuncia più direttamente pertinente al perimetro dell'ordinanza. La fattispecie esaminata concerne il crollo di un albero radicato su proprietà privata che, a causa di forti raffiche di vento, era caduto su una strada comunale danneggiando un veicolo in transito. La Cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello di Campobasso che aveva assolto l'Amministrazione comunale, ha affermato la responsabilità esclusiva del proprietario privato dell'albero ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, ribadendo che l'esimente del caso fortuito non è invocabile in presenza di un processo degenerativo della pianta prevenibile con l'ordinaria diligenza, e che eventi atmosferici prevedibili in relazione alla stagione e all'area geografica non interrompono il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso.

Link: <https://www.studio3a.net/caduta-albero-privato-su-suolo-pubblico/>

2. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 245 del 2026

La sentenza ha confermato la legittimità di un'ordinanza sindacale che imponeva ai proprietari frontisti di tratti stradali aperti al pubblico transito gli interventi di messa in sicurezza di alberature pericolanti (trattamenti fitosanitari, potature, abbattimenti, ripristino del manto stradale danneggiato dagli apparati radicali). Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della scelta dell'Amministrazione di addebitare ai proprietari le spese in caso di intervento sostitutivo, affermando che il particolare ruolo svolto dalle alberature nel determinare il pericolo per la pubblica incolumità impone l'onere manutentivo a carico dei frontisti, indipendentemente dalla titolarità della strada e in ragione del suo uso pubblico.

Link: <https://biblus.acca.it/notizie/alberi-pericolosi-su-strada-privata-aperta-al-pubblico-chi-interviene/>

Link: <https://lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/consiglio-di-stato-ordinanza-sindacale-strade-vicinali-oneri-manutentivi/>

3. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2276 del 19 marzo 2025

La sentenza ribadisce i presupposti che devono sussistere ai fini della legittima adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, qualificandole come espressione di un potere amministrativo extra ordinem residuale, attivabile solo a fronte di situazioni di pericolo effettivo non fronteggiabili con gli strumenti ordinari, suffragate da istruttoria adeguata e congrua motivazione. La pronuncia è stata richiamata nelle premesse del presente provvedimento in funzione di delimitazione negativa, per chiarire che l'atto in oggetto non rientra nel perimetro della contingibilità e urgenza, ma si configura come esercizio dell'ordinaria competenza sindacale di vigilanza sulla sicurezza urbana ex articolo 50 del D.Lgs. 267/2000.

Link: <https://www.njus.it/news/9339/i-presupposti-delle-ordinanze-di-necessita-e-urgenza/>

Nota istruttoria. Le pronunce sopra elencate sono state oggetto di verifica nelle banche dati

pubbliche e nei repertori giurisprudenziali accessibili online. Eventuali aggiornamenti normativi o giurisprudenziali sopravvenuti tra la data di redazione del presente fascicolo e la data di adozione del provvedimento dovranno essere oggetto di rinnovata verifica a cura dell'ufficio proponente.

Montevarchi, 15/07/2026

SINDACO
SILVIA CHIASSAI MARTINI / ArubaPEC
S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.